

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)

IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **22** del Reg.
Data **11.5.2016**

Oggetto: Istituzione canone patrimoniale non ricognitorio ai sensi dell'art.27, commi 7 e 8, del D.Lgs. n.285/1992 ed approvazione del relativo regolamento applicativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **18 MAG. 2016** per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal **18 MAG. 2016** al _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilasedici, il giorno **UNDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **10.00** nella sala dell'Oratorio di Via dei Gladioli in Santa Marinella.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRA**ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO **Presente**

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	P	
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA	P	
4) TOPPI STEFANO	P		14) MASSERA STEFANO	-----	A
5) VEGATI DARIO	P		15) VINCENZI PIERO	P	
6) CALVO MASSIMILIANO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	-----	A
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO	P				
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: **Massera e Fratturato**.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **MARCO DEGLI ESPOSTI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Alfonso Migliore**

La seduta è **PUBBLICA**

Rientra in aula il Consigliere Fratturato = 16 presenti.

Su proposta del Consigliere delegato al Bilancio, Emanuele Minghella, è stata redatta dal Servizio Finanziario la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Istituzione canone patrimoniale non ricognitorio ai sensi dell'art.27, commi 7 e 8, del D.Lgs. n.285/1992 ed approvazione del relativo regolamento applicativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, laddove si dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, attivando anche la riscossione autonoma delle entrate medesime;

- il comma 1 dell'art.25 del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 ("Nuovo Codice della Strada") statuisce che: *"le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio"* in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art.27 del citato D.Lgs. n.285/1992;

- i commi 7 e 8 dell'art. 27 del D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 ("Nuovo Codice della Strada"), statuiscono espressamente che:

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava;

- già la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20/02/1996 ha chiarito che il canone di cui alle suddette disposizioni di legge (c.d. canone non ricognitorio) è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), attesa la diversa natura giuridica dei relativi presupposti (il canone non ricognitorio ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi mentre la TOSAP ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore a fronte della sottrazione all'uso pubblico di spazi ed aree pubbliche ovvero di aree private sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio);

- la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. , ad esempio: sentenze 27/10/2006 n° 23244 e 31/07/2007 n° 16914) ha evidenziato che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla TOSAP, anche il suddetto canone patrimoniale;

- è stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza che la mancata adozione del decreto del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 67, comma 5, DPR 495/1992 ("*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*") non osta alla riscossione del suddetto canone non ricognitorio, restando rimessa all'iniziativa dei singoli enti proprietari della strada la determinazione del suo ammontare;

- in particolare, le SS.UU. della Suprema Corte, con la sentenza 5/4/2007 n° 8518 hanno già chiarito che *"il potere di determinare la somma dovuta per l'uso e l'occupazione"* delle strade *"comporta l'esercizio di una vera e propria scelta discrezionale: la legge non commisura, infatti, la determinazione della somma dovuta a criteri oggettivi, ovvero a indici di mercato o valutazioni di utilità ricavata dal concessionario. Si tratta, in altri termini, di un apprezzamento che comporta la ponderazione degli interessi pubblici con quello del privato."* In senso conforme, il Consiglio di

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, lì 6.5.2016

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

(Dott. Antonino d'Este Orioles)

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, lì 6.5.2016

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

(Dott. Antonino d'Este Orioles)

Stato, sez. V, con la sentenza 26/3/2003 n° 1571, dopo aver ribadito che “*i due istituti della tassa e del canone vanno tenuti distinti perché si raccordano a diversi presupposti e soddisfano esigenze diverse*” ha evidenziato che “*Tale differenziazione sostanziale si riflette nella diversità della disciplina riguardante l'individuazione degli importi imponibili. Mentre, a mente dell'art. 38 e seguenti del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la discrezionalità dei comuni risulta fortemente limitata dalla suddivisione degli stessi in cinque classi per numero di abitanti e dalla fissazione di un minimo ed un massimo, oltre che da disposizioni particolari per occupazioni permanenti e temporanee ed altre ipotesi particolari (ad es. per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, ecc), i principi relativi al canone di concessione dettati dall'art. 27 d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) assumono tutt'altro tenore, denotando il conferimento di un'ampia area di discrezionalità all'ente concedente*”;

- la regola della concorrenza dei due prelievi è stata, peraltro, temperata dall'art. 63, comma 3, d. lgs. 446/1997, come modificato ed integrato dall'art. 18, legge 488/1999, e dall'art. 10, legge 166/2002, il quale ha statuito che: “*dalla misura del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) ovvero dalla alternativa tassa di occupazione (TOSAP) va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*”.

- ai sensi del vigente art. 42, comma 1, lettera f), d. lgs. 267/2000, è attribuita al Consiglio Comunale la competenza in materia di “*istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*”;

Rilevato che:

- Il comma 16° dell'art.53 della legge n.388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Pertanto il termine per istituire il canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'art.27, commi 7 e 8, del D.Lgs. n.285/1992 e per approvare il relativo regolamento attuativo, in modo che la vigenza decorra dal 1° gennaio 2016 è differito alla data di approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018;

Rilevata l'opportunità di istituire, con vigenza dal 1° gennaio 2016, un canone patrimoniale non ricognitorio, ai sensi dell'art.27, commi 7 e 8, del D.Lgs. n.285/1992, per l'uso o l'occupazione delle strade comunali e delle loro pertinenze, tenendo altresì conto:

- delle soggezioni che l'uso o dall'occupazione derivano alla strada;
- del valore economico dell'uso o dell'occupazione;
- del vantaggio che l'utente dell'uso o dell'occupazione ne ricava;

Considerato che

- nell'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse patrimoniali dell'Ente rientra la gestione del suolo e sottosuolo pubblico ed in particolare del demanio stradale e delle strade private assoggettate a servitù di uso pubblico;
- la riduzione del Fondo di solidarietà anno 2014 non consente di procrastinare ulteriormente l'istituzione e la disciplina del canone non ricognitorio di cui al succitato art. 27, D. Lgs. n.285/1992, dal quale ci si può attendere un significativo introito per le casse comunali;

Ritenuto che una volta determinato il canone annuale afferente alla concessione, per l'adeguamento del medesimo nel corso degli anni successivi, fatta salva una eventuale revisione dei valori e dei parametri tariffari da parte dell'organo competente, possa essere utilizzato lo strumento dell'adeguamento ISTAT del canone annuale, in quanto il riferimento all'effettiva qualità economica dell'occupazione (criteri previsti dal Codice della Strada: soggezioni che derivano alla strada, valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione, vantaggio che l'utente ne ricava), risulta già determinata con la differenziazione delle varie tipologie riportate

nell'allegato A) e nella suddivisione delle zone cittadine nelle tre categorie di cui alla determinazione del Commissario straordinario n.649 del 27/10/1994, parte integrante e sostanziale dello schema di Regolamento allegato al presente atto;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dei servizi finanziari ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente dei servizi finanziari ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 27, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- l'art. 63, D. Lgs. n.446/1997, e s.m.i.;

Uditi gli allegati interventi e dichiarazioni di voto;

Con voti favorevoli 12, contrari 3 (Fronti, Ferullo e Bianchi), astenuto 1 (Vincenzi), espressi palesemente per alzata di mano, 16 presenti, assente 1 (Massera);

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di istituire il canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'art.27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.
- 2) Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dei canoni Patrimoniali non ricognitori", che si compone di n. 14 articoli e n.1 allegato (A) il quale, a sua volta allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di disporre che, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, del 16° comma dell'art.53 della legge n.388/2000, l'applicabilità dei canoni patrimoniali non ricognitori e del relativo regolamento decorra dal 1° gennaio 2016.
- 4) Di dare atto che rimane vigente la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (Tosap) istituita dal Comune di Santa Marinella.

Successivamente,

Stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 12, contrari 3 (Fronti, Ferullo e Bianchi), astenuto 1 (Vincenzi), espressi palesemente per alzata di mano, 16 presenti, assente 1 (Massera);

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

CRITERI GENERALI

La determinazione del canone varia in funzione della tipologia di concessione.

I criteri generali sulla base dei quali sono calcolati gli importi dovuti come corrispettivi delle autorizzazioni rilasciate dall'ENTE sono regolamentati dall'art.27 comma 7 e 8 del Codice della Strada (d.lgs.n.285/1992).

CONCESSIONI SOGGETTE A CCNR

1. ATTRAVERSAMENTI (trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei)
2. PUBBLICITA' LUNGO O IN VISTA DI STRADE
3. ACCESSI IN GENERE
4. ACCESSI COMMERCIALI CON IMPIANTI DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ANNESSI – I.D.C.

DETERMINAZIONE IMPORTI

I fattori che determinano il valore da attribuire alle tariffe sono:

1. il grado di soggezione della strada ⁽¹⁾ ⁽²⁾;
2. il valore economico della concessione;
3. il vantaggio che l'utente ricava dalla concessione. Il vantaggio economico che ricava il titolare del cartello pubblicitario ovvero colui che gode del passaggio sulla strada pubblica. Tale vantaggio si evidenzia rispetto a soluzioni alternative che potrebbero comportare percorsi più lunghi o meno agevoli.

Il calcolo dell'importo del canone dipende inoltre:

- a) dall'estensione dell'interferenza e, nel caso di cartello pubblicitario, dal fatto che esso sia ubicato su suolo pubblico o su suolo privato (e quindi solo in vista della strada pubblica) e dalla presenza o meno di illuminazione sul cartello;
- b) dalla tipologia di accesso (a fondo agricolo, a civile abitazione, ad attività commerciale o industriale, a parcheggio più o meno esteso, ecc.), o di attraversamento (sulle pertinenze stradali, nel sottosuolo stradale, aereo, ecc.);
- c) dal volume di traffico attraversante la strada dove ricade l'interferenza.

La somma dovuta dal concessionario sarà quindi determinata, da una parte, dai costi che l'ENTE sostiene per l'interferenza stradale (costi che si ripercuotono sulle strade e relative pertinenze), e dall'altra, dal vantaggio di chi utilizza l'interferenza.

Per il calcolo degli importi dei CCNR sono state adottate le formule riportate nel seguito, in analogia con quanto disposto con provvedimento dell'Amministratore di ANAS S.P.A. ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'attribuzione dei valori ai coefficienti adottati sono state altresì tenute in considerazione le reali esigenze dei canoni di cui al presente Regolamento. Detti coefficienti tengono conto delle caratteristiche peculiari delle interferenze, delle soggezioni della strada che ne derivano, del vantaggio economico del concessionario.

LEGENDA DEI COEFFICIENTI E DEI RISPETTIVI VALORI ADOTTATI

ATTRAVERSAMENTI				
TRASVERSALI, LONGITUDINALI, SOTTERRANEI, AEREI				
C	: CANONE DI CONCESSIONE			
VMS	: Valore medio del suolo		= 3	Euro
Crfa	: Coefficiente riduzione fascia abitanti	Fascia B	= 0,70	
Ct	: VMS * Crfa		= 2,10	Euro
La	: lunghezza attraversamento			m
Tp	: larghezza attraversamento			m
Ku	: coeff. di maggiorazione che tiene conto dell'interferenza	longitudinale	= 1	
		attraversamento aereo con sostegni fuori dall'area ad uso pubblico	= 0,5	
		attraversamento aereo con sostegni dentro dall'area ad uso pubblico	= 1,5	
Ko	: coeff. di maggiorazione che tiene conto dell'utilizzo di opere d'arte (sottopassi, cavalcavia, ponti pedonali o carrabili...) della strada	vengono utilizzate	= 2	
		non vengono utilizzate	= 1	
Kt	: coeff. di maggiorazione per attraversamenti nel sottosuolo	attraversamenti trasversali	= 12	
		attraversamento longitudinali	= 1	
i	: interesse di capitalizzazione del bene	5%	= 0,05	
V	: valore delle opere da realizzare dal concessionario al ml		=	
0,003	: prodotto tra l'incidenza di manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del concessionario per la manutenzione e sorveglianza	1,5% x 20%	= 0,003	
0,002	: maggiore onere di sorveglianza e per la gestione della strada pari al 2 per mille del valore dell'opera da realizzare dal concessionario		= 0,002	
Ki	: fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della	da 1 a 4		

	strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi			
Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a giugno 2014	=	1,369
PUBBLICITA' LUNGO O IN VISTA DI STRADE				
C	: CANONE DI CONCESSIONE			
Cv	: CANONE BASE		=	7 Euro/mq
Ms	: quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali	quota fissa	=	25 Euro/cad
Mc	: maggiorazione per cartelli posizionati in area di carburanti		=	5,165 Euro/mq
KI	: coefficiente di maggiorazione per illuminazione		=	1,5
Ki	: fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4		
Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a giugno 2014	=	1,369
S	: S	superficie del cartello		mq
ACCESSI IN GENERE				
C	: CANONE DI CONCESSIONE			
Ct	: valore medio del suolo		=	5 Euro/mq
La	: larghezza dell'accesso in m		=	1 m
i	: interesse di capitalizzazione del bene	5%	=	0,05
ka	: coefficiente connesso con il tipo di accesso		=	
Ki	: fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4		
Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a giugno 2014	=	1,369

Fasce di riduzione per numero Abitanti (Crfa)

FASCIA	DA	A	COEFFICIENTE
A	0	9.999	0,55
B	10.000	29.999	0,70
C	30.000	49.999	0,85
D	50.000		1,00

VALORI DEL COEFF. Ka

In relazione al valore da attribuire al coefficiente Ka nella formula per il calcolo dei canoni relativi agli accessi sono state redatte le tabelle che seguono suddivise in:

- Tabella B.1 : ACCESSI AGRICOLI;
- Tabella B.2 : ACCESSI CIVILE ABITAZIONE;
- Tabella B.3 : ACCESSI INDUSTRIALI E COMMERCIALI;
- Tabella B.4 : ACCESSI COMMERCIALI CON I.D.C.

Tabella B.1 ACCESSI AGRICOLI

Valori di Ka per accessi agricoli fino a 3 ml

A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	10
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	15
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	30
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	15
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	22,5
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	45

Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.

Tabella B.2 ACCESSI CIVILE ABITAZIONE

B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	20
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	40
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	60
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	70
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	90
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	140
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto con "n" = numero fabbricati oltre il sesto	140 + + (n x10)

Tabella B.3 ACCESSI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso - (con La ≤ 10,00 metri) C = Ct x La x i x Ka x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 100 x Ki x 1,1708	100
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00 - (con La > 10,00 metri) C = (Ct x La totale x i x Ka x Ki x Kr) + [Ct x (La totale - 10,00) x i x Ka x Ki x Kr] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 100 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 10,00) x 0,05 x 50 x Ki x 1,1708]	50
C.1b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.1 - (con La ≤ 10,00 metri) C = Ct x La x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 140 x Ki x 1,1708	Ka x 1,4
C.1b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.1 + C.1a) - (con La > 10,00 metri) C = [Ct x La totale x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr] + + [Ct x (La totale - 10,00) x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 140 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 10,00) x 0,05 x 70 x Ki x 1,1708]	Ka x 1,4
C.1c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.1 - (con La ≤ 10,00 metri) C = Ct x La x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 180 x Ki x 1,1708	Ka x 1,8
C.1c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.1 + C.1a) - (con La > 10,00 metri) C = [Ct x La totale x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr] + + [Ct x (La totale - 10,00) x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 180 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 10,00) x 0,05 x 90 x Ki x 1,1708]	Ka x 1,8
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso - (con La ≤ 20,00 metri) C = Ct x La x i x Ka x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 160 x Ki x 1,1708	160
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi - (con La > 20,00 metri) C = (Ct x La totale x i x Ka x Ki x Kr) + [Ct x (La totale - 10,00) x i x Ka x Ki x Kr] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 160 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 20,00) x 0,05 x 200 x Ki x 1,1708]	200
C.2b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.2 - (con La ≤ 20,00 metri) C = Ct x La x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 224 x Ki x 1,1708	Ka x 1,4
C.2b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.2 + C.2a) - (con La > 20,00 metri) C = [Ct x La totale x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr] + + [Ct x (La totale - 20,00) x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 224 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 20,00) x 0,05 x 280 x Ki x 1,1708]	Ka x 1,4
C.2c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.2 - (con La ≤ 20,00 metri) C = Ct x La x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 288 x Ki x 1,1708	Ka x 1,8
C.2c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.2 + C.2a) - (con La > 20,00 metri) C = [Ct x La totale x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr] + + [Ct x (La totale - 20,00) x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 288 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 20,00) x 0,05 x 360 x Ki x 1,1708]	Ka x 1,8

Tabella B.4 ACCESSI COMMERCIALI CON I.D.C.

C.3	Accesso unico a carattere commerciale dotato di impianto pubblico automatico per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso (con $L_a \leq 10,00$ metri)	150
	$C = Ct \times L_a \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 150 \times Ki \times 1,3690$	
C.3a	Incremento di C.3 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00 -(con $L_a > 10,00$ metri)	50
	$C = (Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr) - (Ct \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr) =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 150 \times Ki \times 1,3690) + (5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 50 \times Ki \times 1,3690)$	
C.3b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.3 -(con $L_a \leq 10,00$ metri)	$Ka \times 1,4$
	$C = Ct \times L_a \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 210 \times Ki \times 1,3690$	
C.3b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.3 + C.3a) -(con $L_a > 10,00$ metri)	$Ka \times 1,4$
	$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 210 \times Ki \times 1,3690) + (5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 70 \times Ki \times 1,3690)$	
C.3c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.3 -(con $L_a \leq 10,00$ metri)	$Ka \times 1,8$
	$C = Ct \times L_a \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 270 \times Ki \times 1,3690$	
C.3c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.3 + C.3a) -(con $L_a > 10,00$ metri)	$Ka \times 1,8$
	$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 270 \times Ki \times 1,3690) + (5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 90 \times Ki \times 1,3690)$	
C.4	Accesso doppio a carattere commerciale dotato di impianto pubblico automatico per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso (con $L_a \leq 20,00$ metri)	240
	$C = Ct \times L_a \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 240 \times Ki \times 1,3690$	
C.4a	Incremento di C.4 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi -(con $L_a > 20,00$ metri)	200
	$C = (Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr) - (Ct \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr) =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 240 \times Ki \times 1,3690) + (5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 200 \times Ki \times 1,3690)$	
C.4b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.4 -(con $L_a \leq 20,00$ metri)	$Ka \times 1,4$
	$C = Ct \times L_a \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 336 \times Ki \times 1,3690$	
C.4b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.4 + C.4a) -(con $L_a > 20,00$ metri)	$Ka \times 1,4$
	$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 336 \times Ki \times 1,3690) + (5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 280 \times Ki \times 1,3690)$	
C.4c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.4 -(con $L_a \leq 20,00$ metri)	$Ka \times 1,8$
	$C = Ct \times L_a \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 432 \times Ki \times 1,3690$	
C.4c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.4+ C.4a) -(con $L_a > 20,00$ metri)	$Ka \times 1,8$
	$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 432 \times Ki \times 1,3690) + (5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 360 \times Ki \times 1,3690)$	

Formula per la determinazione del CCNR per attraversamenti:

$$C = ((Ct * La * Tp * Ku * Ko * Kt) * i * Ki) * Kr + ((V * La) * (0,003 + (0,002 * Kt))) * Kr$$

Formula per la determinazione del CCNR per pubblicità su strade o in vista di strade:

$$C = (((Cv + Mc) * S + Ms) * Ki) + (Cv * Kl) * S * Kr$$

Formula per la determinazione del CCNR per accessi in genere:

$$C = ((Ct * La) * i * Ka) * Ki * Kr$$

Seguono a titolo semplificativo delle tabelle con le tariffe dei CCNR da applicare nei casi standard in funzione della tipologia di interferenza e, per ognuna di queste, delle soggezioni e del vantaggio economico determinato da ogni concessione.

TABELLA CON IMPORTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI AL ML (4)

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali LINEE ELETTRICHE - TELEFONICHE - SEGNALI					
LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE			LINEE TELEFONICHE SOTTERRANEE		
LONGITUDINALI			LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,695	<i>Euro/ml</i>	STRADA TIPO I	0,383	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	0,839	<i>Euro/ml</i>	STRADA TIPO II	0,527	<i>Euro/ml</i>
TRASVERSALI			TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	5,649	<i>Euro/ml</i>	STRADA TIPO I	3,967	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	7,374	<i>Euro/ml</i>	STRADA TIPO II	5,692	<i>Euro/ml</i>
LINEE ELETTRICHE AEREE			LINEE TELEFONICHE AEREE		
LONGITUDINALI			LONGITUDINALI		
<i>SENZA SOSTEGNI SU AREA USO PUBBLICO</i>			<i>SENZA SOSTEGNI SU AREA USO PUBBLICO</i>		
STRADA TIPO I	0,551	<i>Euro/ml</i>	STRADA TIPO I	0,240	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	0,623	<i>Euro/ml</i>	STRADA TIPO II	0,340	<i>Euro/ml</i>
<i>CON SOSTEGNI SU AREA USO PUBBLICO</i>			<i>CON SOSTEGNI SU AREA USO PUBBLICO</i>		
STRADA TIPO I	0,839	<i>Euro/ml</i>	STRADA TIPO I	0,527	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	1,054	<i>Euro/ml</i>	STRADA TIPO II	0,743	<i>Euro/ml</i>

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali ACQUA		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,719	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	0,862	<i>Euro/ml</i>
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	5,779	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	7,503	<i>Euro/ml</i>

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali FOGNATURE		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	1,342	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	1,485	<i>Euro/ml</i>
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	9,142	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	10,867	<i>Euro/ml</i>

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali GAS		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,958	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	1,102	<i>Euro/ml</i>
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	7,072	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	8,797	<i>Euro/ml</i>

NOTE

Nota (1):

Le soggezioni che derivano dalla strada, sono i costi di manutenzione della strada derivanti dalla realizzazione dell'attraversamento o dall'interferenza. Da approfondimenti e studi effettuati da ANAS S.P.A. si evince che:

1. **gli attraversamenti** con linee elettriche, di gasdotti, fognanti, di telecomunicazioni, ecc...sulla strada, o sulle relative pertinenze, comportano maggiori oneri di manutenzione del tratto interferito sia a medio che a lungo termine che non caratterizzano tratti stradali lasciati integri da lavori;
2. **l'installazione di cartelli pubblicitari** lungo o in vista di una strada comporta maggiori oneri di manutenzione, in quanto ogni cartello pubblicitario, oltre a costituire un potenziale pericolo per la circolazione stradale in ipotesi di sua caduta sulla carreggiata, interferisce comunque con la segnaletica stradale già esistente o di successiva installazione, poiché l'ENTE deve costantemente verificare il rispetto delle distanze minime di legge tra cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale, nonché tra le stesse ed i punti singolari della strada (curve, intersezioni, gallerie, ecc.).

Nota (2):

Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350). I frontisti, o i proprietari, non possono precludere l'uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall'aver o meno contribuito alle spese di realizzazione e/o manutenzione, né renderne più gravoso l'uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza, in sostanza tali poteri comprendono: espletamento dei servizi di polizia stradale;

- garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo ed attrezzature, impianti e servizi, nel caso di inadempienza dei soggetti tenuti a farlo, salvo rivalsa dei relativi oneri per le rispettive quote;
- il controllo tecnico delle efficienze delle strade e relative pertinenze;
- l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui al titolo II del Nuovo Codice della Strada;
- l'emissione delle ordinanze per regolare la circolazione e per rimuovere eventuali ostacoli al libero esercizio dell'uso pubblico

NOTA (3):

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI RIPORTANTI I COEFFICIENTI "Ki" DI MAGGIORAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA GIA' IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI (ex coefficiente di maggiorazione "B")

1) - Decreto Ministeriale 14.06.1965

Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.

(G.U. n. 181 in data 21.07.1965).

2) - Decreto Ministeriale 22.11.1966

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 318 in data 19.12.1966).

3) - Decreto Ministeriale 20.04.1969

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 116 in data 07.05.1969).

4) - Decreto Ministeriale 30.10.1970

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.

(G.U. n. 288 in data 13.11.1970).

5) - Decreto Ministeriale 16.04.1973

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 159 in data 23.06.1973).

6) - Decreto Ministeriale 03.08.1979

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.

(G.U. n. 275 in data 08.10.1979).

7) - Decreto Ministeriale 28.12.1990

Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete varia statale

(G.U. n. 58 in data 09.03.1991).

NOTA (4):

Per determinare il valore massimo della superficie occupata si fa riferimento alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/01: criteri per la determinazione delle superficie in concessione

SUPERFICIE OCCUPATA VIRTUALMENTE: Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime: a) Cavi e cavidotti interrati: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; b) Tubi e condotte interrate/poggiate: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; d) Tubi e condotte interrati/poggiate nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: Quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0,50, g) Gavitelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio; h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazioni: Quella definita dalla proiezioni al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato

Comune di Santa Marinella

Strade di tipo I (minore rilevanza)		Numeri Pari		Numeri Dispari	
prog	nome	Da Civico	A civico	Da Civico	A civico
1	LOCALITA' BELLA VISTA	0	999998	1	999999
2	LOCALITA' BOCCA DI LEPRE	0	999998	1	999999
3	LOCALITA' POGGIO DEL PRINCIPE	0	999998	1	999999
4	LOCALITA' QUAGLIA SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
5	LOCALITA' SCALATONE	0	999998	1	999999
6	LOCALITA' SCIATALONE	0	999998	1	999999
7	LOCALITA' TRE CANCELLI	0	999998	1	999999
8	PIAZZALE DEL TURISMO	0	999998	1	999999
9	STRADA DEL GINEPRO	0	999998	1	999999
10	STRADA DEL MARANGONE	0	999998	1	999999
11	STRADA DEL PONTON DEL CASTRATO	0	999998	1	999999
12	STRADA DEL PONTONCINO	0	999998	1	999999
13	STRADA DELLA SASSETARA	0	999998	1	999999
14	STRADA DELLE CESE	0	999998	1	999999
15	STRADA DELLE MORTELLE	0	999998	1	999999
16	STRADA DI COLLE DELL'ARA	0	999998	1	999999
17	STRADA POGGIO BELLAVISTA	0	999998	1	999999
18	STRADA RIMESSA DELLA GUARDIOLA	0	999998	1	999999
19	VIA ALASSIO	0	999998	1	999999
20	VIA ALBENGA	0	999998	1	999999
21	VIA ALBISOLA	0	999998	1	999999
22	VIA ANCELLE DELLA VISITAZIONE	0	999998	1	999999
23	VIA ARENZANO	0	999998	1	999999
24	VIA BAINSIZZA	0	999998	1	999999
25	VIA BELLAVISTA	0	999998	1	999999
26	VIA BELVEDERE	0	999998	1	999999

27	VIA BORDIGHERA	0	999998	1	999999
28	VIA CAMOGLI	0	999998	1	999999
29	VIA CASTELSECCO	0	999998	1	999999
30	VIA COL FLORITO	0	999998	1	999999
31	VIA DEGLI ANEMONI	0	999998	1	999999
32	VIA DEI CIPRESSI	0	999998	1	999999
33	VIA DEI FIORI	46	999998	47	999999
34	VIA DEI GAROFANI	0	999998	1	999999
35	VIA DEI GELSOMINI	0	999998	1	999999
36	VIA DEI GLICINI	0	999998	1	999999
37	VIA DEL MATTATOIO	0	999998	1	999999
38	VIA DELLA FORNACETTA	0	999998	1	999999
39	VIA DELLE AZALEE	0	999998	1	999999
40	VIA DELLE BEGONIE	0	999998	1	999999
41	VIA DELLE CINQUE TERRE	0	999998	1	999999
42	VIA DELLE FRESE	0	999998	1	999999
43	VIA DELLE GARDENIE	0	999998	1	999999
44	VIA DELLE GERBERE	0	999998	1	999999
45	VIA DELLE GINESTRE	0	999998	1	999999
46	VIA DELLE MIMOSE	0	999998	1	999999
47	VIA DELLE ORCHIDEE	0	999998	1	999999
48	VIA DELLE ORTENSIE	0	999998	1	999999
49	VIA DIANO MARINA	0	999998	1	999999
50	VIA EL CETINA	0	999998	1	999999
51	VIA HERMADA	0	999998	1	999999
52	VIA LAIGUEGLIA	0	999998	1	999999
53	VIA LERICI	0	999998	1	999999
54	VIA LOANO	0	999998	1	999999
55	VIA MARCHE	0	999998	1	999999
56	VIA NERVI	0	999998	1	999999
57	VIA PEGLI	0	999998	1	999999
58	VIA PONTENUOVO	0	999998	1	999999
59	VIA PORTOFINO	0	999998	1	999999
60	VIA PORTOMAURIZIO	0	999998	1	999999

61	VIA PORTOVENERE	0	999998	1	999999
62	VIA RAPALLO	0	999998	1	999999
63	VIA RECCO	0	999998	1	999999
64	VIA S.MARIA DELLA VISITAZIONE	0	999998	1	999999
65	VIA SAN FRUTTUOSO	0	999998	1	999999
66	VIA SAN REMO	0	999998	1	999999
67	VIA SPOTORNO	0	999998	1	999999
68	VIA TALAMONE	0	999998	1	999999
69	VIA TOSCANA	0	999998	1	999999
70	VIA VARAZZE	0	999998	1	999999
71	VIA VENTIMIGLIA	0	999998	1	999999

prog	nome	Numeri Pari		Numeri Dispari	
		Da Civico	A civico	Da Civico	A civico
1	LARGO AMALFI	0	999998	1	999999
2	LARGO IMPERO	0	999998	1	999999
3	LARGO INNOCENZO XI	0	999998	1	999999
4	LARGO MARIO COSTICI	0	999998	1	999999
5	LARGO MONS. OSTILIO RICCI	0	999998	1	999999
6	LARGO TANARO (SANTA SEVERA)	0	999998	1	999999
7	LOCALITA' GROTTINI	0	999998	1	999999
8	LUNGO MARE CAPOLINARO	0	999998	1	999999
9	LUNGO MARE GUGLIELMO MARCONI	0	999998	1	999999
10	LUNGO MARE PIRGY SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
11	PIAZZA ARIOSTO	0	999998	1	999999
12	PIAZZA CADUTI DI NASSIRIJA S.SEVERA	0	999998	1	999999
13	PIAZZA CARLO GARBIERI S.SEVERA	0	999998	1	999999
14	PIAZZA CIVITAVECCHIA	0	999998	1	999999
15	PIAZZA GENTILUCCI	0	999998	1	999999
16	PIAZZA NAZARIO SAURO	0	999998	1	999999
17	PIAZZA RENO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
18	PIAZZA RISORGIMENTO	0	999998	1	999999
19	PIAZZA ROMA SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
20	PIAZZA TRIESTE	0	999998	1	999999

21	PIAZZA UNITA' D' ITALIA	0	999998	1	999999
22	PIAZZALE 2 OTTOBRE	0	999998	1	999999
23	PIAZZALE DELLA GIOVENTU'	0	999998	1	999999
24	PIAZZALE DELLE COLONIE	0	999998	1	999999
25	PIAZZALE DELLO STADIO	0	999998	1	999999
26	PIAZZALE FIRENZE	0	999998	1	999999
27	PIAZZALE GARDA S.SEVERA	0	999998	1	999999
28	PIAZZALE GIACOMO MATTEOTTI	0	999998	1	999999
29	PIAZZALE PIRGY S.SEVERA	0	999998	1	999999
30	PIAZZALE PO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
31	PIAZZETTA GARIBALDI GIUSEPPE	0	999998	1	999999
32	VIA A.BASSO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
33	VIA A.LOCATELLI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
34	VIA ABBADIA	0	999998	1	999999
35	VIA ABRUZZI	0	999998	1	999999
36	VIA ADAMELLO	0	999998	1	999999
37	VIA ADIGE S.SEVERA	0	999998	1	999999
38	VIA ALESSANDRO CAPOTOSTI	0	999998	1	999999
39	VIA ALESSANDRO VOLTA	0	999998	1	999999
40	VIA AMALFI	0	999998	1	999999
41	VIA AMERIGO VESPUCCI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
42	VIA ANDREA MONETA S.SEVERA	0	999998	1	999999
43	VIA ANDROMEDA	0	999998	1	999999
44	VIA ANGUILLARA S.SEVERA	0	999998	1	999999
45	VIA ANIENE SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
46	VIA ANTARES	0	999998	1	999999
47	VIA ANTONIO FRATTI	0	999998	1	999999
48	VIA ANTONIO ZARA SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
49	VIA ANZIO	0	999998	1	999999
50	VIA AREZZO	0	999998	1	999999
51	VIA ARMANDO DIAZ	0	999998	1	999999
52	VIA ARNO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
53	VIA ASIAGO	0	999998	1	999999
54	VIA AUGUSTA	0	999998	1	999999

55	VIA AURELIA	0	999998	1	999999
56	VIA AURELIA SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
57	VIA AURELIA VECCHIA	0	999998	1	999999
58	VIA AURELIO SAFI	0	999998	1	999999
59	VIA BALDASSARRE ODESCALCHI	0	999998	1	999999
60	VIA BARONE MARICOLA	0	999998	1	999999
61	VIA BEATO GIACOMO CUSIMANO	0	999998	1	999999
62	VIA BLERA	0	999998	1	999999
63	VIA BLIGNY	0	999998	1	999999
64	VIA BOTTICELLI	0	999998	1	999999
65	VIA BRENTA	0	999998	1	999999
66	VIA CAERE	0	999998	1	999999
67	VIA CALABRIA	0	999998	1	999999
68	VIA CAMPANIA	0	999998	1	999999
69	VIA CANINO	0	999998	1	999999
70	VIA CARAVAGGIO	0	999998	1	999999
71	VIA CARSO	0	999998	1	999999
72	VIA CARTAGINE S.SEVERA	0	999998	1	999999
73	VIA CASTELSECCO	0	999998	1	999999
74	VIA CASTELSECCO	0	999998	1	999999
75	VIA CASTRONOVO	0	999998	1	999999
76	VIA CATONE	0	999998	1	999999
77	VIA CATTILLO	0	999998	1	999999
78	VIA CAVOUR	0	999998	1	999999
79	VIA CERVETERI	0	999998	1	999999
80	VIA CESARE BATTISTI	0	999998	1	999999
81	VIA CEVEDALE	0	999998	1	999999
82	VIA CHIUSI	0	999998	1	999999
83	VIA CICERONE	0	999998	1	999999
84	VIA CINQUE MAGGIO	0	999998	1	999999
85	VIA CIRO MENOTTI	0	999998	1	999999
86	VIA CNEO DOMIZIO S.SEVERA	0	999998	1	999999
87	VIA COL DI LANA	0	999998	1	999999
88	VIA COL SANTO	0	999998	1	999999

89	VIA COLASANTI	0	999998	1	999999
90	VIA COLOMBO CRISTOFORO S.SEVERA	0	999998	1	999999
91	VIA CONTI DI GALERIA S.SEVERA	0	999998	1	999999
92	VIA CORTONA	0	999998	1	999999
93	VIA CRESCENZIO	0	999998	1	999999
94	VIA DANTE ALIGHIERI	0	999998	1	999999
95	VIA DEGLI ALBIZI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
96	VIA DEGLI ETRUSCHI S.SEVERA	0	999998	1	999999
97	VIA DEGLI OLEANDRI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
98	VIA DEGLI ORSINI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
99	VIA DEGLI SCIPIONI	0	999998	1	999999
100	VIA DEI BALIVI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
101	VIA DEI CERTI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
102	VIA DEI CIPRESSI	0	999998	1	999999
103	VIA DEI CIPRESSI	0	999998	1	999999
104	VIA DEI FARFENSI	0	999998	1	999999
105	VIA DEI FENICI S.SEVERA	0	999998	1	999999
106	VIA DEI FIORI	0	44	1	45
107	VIA DEI GERANI	0	999998	1	999999
108	VIA DEI GIRASOLI	0	999998	1	999999
109	VIA DEI GLADIOI	0	999998	1	999999
110	VIA DEI GRACCHI	0	999998	1	999999
111	VIA DEI MARI	0	999998	1	999999
112	VIA DEI NORMANNI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
113	VIA DEI PELASGI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
114	VIA DEI PINI	0	999998	1	999999
115	VIA DEI TULIPANI	0	999998	1	999999
116	VIA DEL CARMELO	0	999998	1	999999
117	VIA DEL CASTELLO S.SEVERA	0	999998	1	999999
118	VIA DEL TONALE	0	999998	1	999999
119	VIA DELL' ORSA MAGGIORE	0	999998	1	999999
120	VIA DELL' ORSA MINORE	0	999998	1	999999
121	VIA DELLA CONCILIAZIONE	0	999998	1	999999
122	VIA DELLA LIBERTA'	0	999998	1	999999

123	VIA DELLA MONACELLA SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
124	VIA DELLA REPUBBLICA	0	999998	1	999999
125	VIA DELLA SCALETTA	0	999998	1	999999
126	VIA DELLA SELCIATA	0	999998	1	999999
127	VIA DELLA STAZIONE	0	999998	1	999999
128	VIA DELLA STELLA POLARE	0	999998	1	999999
129	VIA DELLA VITE	0	999998	1	999999
130	VIA DELLA VITTORIA	0	999998	1	999999
131	VIA DELLE ACACIE	0	999998	1	999999
132	VIA DELLE CAMELIE	0	999998	1	999999
133	VIA DELLE COLONIE	0	999998	1	999999
134	VIA DELLE DALIE	0	999998	1	999999
135	VIA DELLE MAGNOLIE	0	999998	1	999999
136	VIA DELLE MARGHERITE	0	999998	1	999999
137	VIA DELLE PLEIADI	0	999998	1	999999
138	VIA DELLE ROSE SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
139	VIA DELLE TAMERICI	0	999998	1	999999
140	VIA DELLE TOFANE	0	999998	1	999999
141	VIA DELLE VIGNACCE	0	999998	1	999999
142	VIA DELLE VIOLE	0	999998	1	999999
143	VIA DON AUGUSTO RANIERI	0	999998	1	999999
144	VIA DON MINZONI	0	999998	1	999999
145	VIA DONATELLO	0	999998	1	999999
146	VIA EMILIA E ROMAGNA	0	999998	1	999999
147	VIA EMILIO SALGARI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
148	VIA ENRICO FERMI	0	999998	1	999999
149	VIA ENRICO TOTI	0	999998	1	999999
150	VIA ETRURIA	0	999998	1	999999
151	VIA F. MARITANO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
152	VIA FABIO FILZI	0	999998	1	999999
153	VIA FIESOLE	0	999998	1	999999
154	VIA FLAMINIA ODESCALCHI	0	999998	1	999999
155	VIA FLAVIO GIOIA SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
156	VIA FOLLONICA	0	999998	1	999999

157	VIA FRANCESCO CRISPI	0	999998	1	999999
158	VIA FRANCESCO PETRARCA	0	999998	1	999999
159	VIA FREGENE	0	999998	1	999999
160	VIA G. LUCINA S.SEVERA	0	999998	1	999999
161	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	0	999998	1	999999
162	VIA GALILEO GALILEI	0	999998	1	999999
163	VIA GARIBALDI GIUSEPPE	0	999998	1	999999
164	VIA GIACOMO LEOPARDI	0	999998	1	999999
165	VIA GIOACCHINO BELLI	0	999998	1	999999
166	VIA GIORGIO BASSANI	0	999998	1	999999
167	VIA GIOSUE' CARDUCCI	0	999998	1	999999
168	VIA GIOTTO	0	999998	1	999999
169	VIA GIOVANNI FALCONE S.SEVERA	0	999998	1	999999
170	VIA GIOVANNI PASCOLI	0	999998	1	999999
171	VIA GIULIO CESARE	0	999998	1	999999
172	VIA GIULIO VERNE SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
173	VIA GIUSEPPE GIUSTI	0	999998	1	999999
174	VIA GIUSEPPE PARINI	0	999998	1	999999
175	VIA GORIZIA	0	999998	1	999999
176	VIA GRAMSCI	0	999998	1	999999
177	VIA IPPOLITO NIEVO	0	999998	1	999999
178	VIA ISCHIA	0	999998	1	999999
179	VIA ISONZO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
180	VIA IV NOVEMBRE	0	999998	1	999999
181	VIA L.CADORNA	0	999998	1	999999
182	VIA LADISLAO ODESCALCHI	0	999998	1	999999
183	VIA LAGO D' ISEO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
184	VIA LAGO DI BOLSENA S.SEVERA	0	999998	1	999999
185	VIA LAGO DI NEMI SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
186	VIA LAMARMORA	0	999998	1	999999
187	VIA LATINA	0	999998	1	999999
188	VIA LAZIO	0	999998	1	999999
189	VIA LEONARDO DA VINCI	0	999998	1	999999
190	VIA LIDO	0	999998	1	999999

191	VIA LIGURIA	0	999998	1	999999
192	VIA LOMBARDA	0	999998	1	999999
193	VIA LUCREZIO CARO	0	999998	1	999999
194	VIA LUIGI PIRANDELLO	0	999998	1	999999
195	VIA M. GIGLIO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
196	VIA MADRE CROCEFISSA CURCIO	0	999998	1	999999
197	VIA MAGELLANO	0	999998	1	999999
198	VIA MAMELI	0	999998	1	999999
199	VIA MANTEGNA	0	999998	1	999999
200	VIA MAR ADRIATICO	0	999998	1	999999
201	VIA MAR BIANCO	0	999998	1	999999
202	VIA MAR CASPIO	0	999998	1	999999
203	VIA MAR IONIO	0	999998	1	999999
204	VIA MAR LIGURE	0	999998	1	999999
205	VIA MAR MEDITERRANEO	0	999998	1	999999
206	VIA MAR NERO	0	999998	1	999999
207	VIA MARCO POLO S. SEVERA	0	999998	1	999999
208	VIA MARIS	0	999998	1	999999
209	VIA MARMOLADA	0	999998	1	999999
210	VIA MAZZINI	0	999998	1	999999
211	VIA MELEAGRO	0	999998	1	999999
212	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	0	999998	1	999999
213	VIA MICHELE DI VEROLI	0	999998	1	999999
214	VIA MILANO	0	999998	1	999999
215	VIA MINCIO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
216	VIA MINERVA	0	999998	1	999999
217	VIA MOLISE	0	999998	1	999999
218	VIA MONCENISIO	0	999998	1	999999
219	VIA MONTALTO	0	999998	1	999999
220	VIA MONTE AMIATA	0	999998	1	999999
221	VIA MONTE BIANCO	0	999998	1	999999
222	VIA MONTE CERVINO	0	999998	1	999999
223	VIA MONTE ZEBIO	0	999998	1	999999
224	VIA MONTECIMA	0	999998	1	999999


225	VIA MONTECRISTALLO	0	999998	1	999999
226	VIA MONTECROCE	0	999998	1	999999
227	VIA MONTEGRAPPA	0	999998	1	999999
228	VIA MONTENERO	0	999998	1	999999
229	VIA MONTEROSA	0	999998	1	999999
230	VIA MONTESANTO	0	999998	1	999999
231	VIA NAPOLI	0	999998	1	999999
232	VIA NAZARIO SAURO	0	999998	1	999999
233	VIA NETTUNO	0	999998	1	999999
234	VIA NINO BIXIO	0	999998	1	999999
235	VIA OBERDAN	0	999998	1	999999
236	VIA OCEANO ATLANTICO	0	999998	1	999999
237	VIA OCEANO INDIANO	0	999998	1	999999
238	VIA OCEANO PACIFICO	0	999998	1	999999
239	VIA OLIMPO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
240	VIA OLMI	0	999998	1	999999
241	VIA ORAZIO	0	999998	1	999999
242	VIA ORBETELLO	0	999998	1	999999
243	VIA ORIONE	0	999998	1	999999
244	VIA ORTIGARA	0	999998	1	999999
245	VIA PADRE LORENZO VAN D.E.	0	999998	1	999999
246	VIA PADRE REGINALDO GIULIANI	0	999998	1	999999
247	VIA PANFILO DI GREGORIO S.SEVERA	0	999998	1	999999
248	VIA PAOLO BORSELLINO S.SEVERA	0	999998	1	999999
249	VIA PASUBIO	0	999998	1	999999
250	VIA PERAZZETA	0	999998	1	999999
251	VIA PERSEO	0	999998	1	999999
252	VIA PERUGIA	0	999998	1	999999
253	VIA PIAVE S.SEVERA	0	999998	1	999999
254	VIA PIEMONTE	0	999998	1	999999
255	VIA PIENZA	0	999998	1	999999
256	VIA PIRGUS	0	999998	1	999999
257	VIA PO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
258	VIA PODGORA	0	999998	1	999999

259	VIA POPULONIA	0	999998	1	999999
260	VIA PUNICO	0	999998	1	999999
261	VIA RAFFAELLO	0	999998	1	999999
262	VIA REDIPUGLIA	0	999998	1	999999
263	VIA RENO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
264	VIA RIZZIERI GRANDI	0	999998	1	999999
265	VIA ROMA	0	999998	1	999999
266	VIA ROMA (LOC. PORTICCIOLO)	0	999998	1	999999
267	VIA ROSELLE	0	999998	1	999999
268	VIA RUCELLAI	0	999998	1	999999
269	VIA SABOTINO	0	999998	1	999999
270	VIA SALVO D'ACQUISTO	0	999998	1	999999
271	VIA SAN GABRIELE	0	999998	1	999999
272	VIA SAN GIMIGNANO	0	999998	1	999999
273	VIA SAN MICHELE	0	999998	1	999999
274	VIA SARDEGNA	0	999998	1	999999
275	VIA SENECA	0	999998	1	999999
276	VIA SICILIA	0	999998	1	999999
277	VIA SIENA	0	999998	1	999999
278	VIA TAGLIAMENTO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
279	VIA TANARO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
280	VIA TARQUINIA	0	999998	1	999999
281	VIA TERMINILLO	0	999998	1	999999
282	VIA TEVERE SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
283	VIA TICINO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
284	VIA TITO SPERI	0	999998	1	999999
285	VIA TIZIANO	0	999998	1	999999
286	VIA TORINO	0	999998	1	999999
287	VIA TRENTO	0	999998	1	999999
288	VIA TRILUSSA	0	999998	1	999999
289	VIA TUSCANIA	0	999998	1	999999
290	VIA UGO FOSCOLO	0	999998	1	999999
291	VIA ULPIANO	0	999998	1	999999
292	VIA UMBERTO NOBILE	0	999998	1	999999

293	VIA UMBRIA	0	999998	1	999999
294	VIA VALDAMBRINI	0	999998	1	999999
295	VIA VARIGOTTI	0	999998	1	999999
296	VIA VEIO	0	999998	1	999999
297	VIA VELCA	0	999998	1	999999
298	VIA VERDUN	0	999998	1	999999
299	VIA VETULONIA	0	999998	1	999999
300	VIA VIAREGGIO	0	999998	1	999999
301	VIA VINCENZO MONTI	0	999998	1	999999
302	VIA VIRGILIO	0	999998	1	999999
303	VIA VITERBO	0	999998	1	999999
304	VIA VITTORIO VENETO	0	999998	1	999999
305	VIA VOLTERRA	0	999998	1	999999
306	VIA VOLTRI	0	999998	1	999999
307	VIA VULCI	0	999998	1	999999
308	VIA XXV APRILE	0	999998	1	999999
309	VIALE DEL TIRRENO SANTA SEVERA	0	999998	1	999999
310	VIALETTO DEL CORALLO	0	999998	1	999999
311	VIALETTO DEL GAMBERO	0	999998	1	999999
312	VIALETTO MEDUSA	0	999998	1	999999
313	VIALETTO RUCELLAI	0	999998	1	999999

Comune di Santa Marinella

(Provincia di Roma)



REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUZIONE CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

ARTICOLO 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento adottato, in conformità al disposto di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) e f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Marinella del Canone di Concessione Patrimoniale Non Ricognitorio (in breve CCNR) previsto e disciplinato dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il CCNR, che ha natura di entrata patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa. Esso individua la funzione di corrispettivo, quale vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico.

3. Il CCNR si differenzia dal canone ricognitorio che rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione e la cui quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.

4. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009 (prot. 1779/09 – OGGETTO: *Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Artt. 46 e 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.*) il CCNR è dovuto anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP.

ARTICOLO 2

CONCESSIONI

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione (rivalutabile di anno in anno con apposita deliberazione) o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si conformano (e verranno, quindi, opportunamente modificate con espressa indicazione dell'adeguamento ISTAT, come previsto dal successivo art. 10 del presente regolamento, per gli anni successivi all'anno in cui il presente regolamento entra in vigore), alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché dei regolamenti applicabili in materia.
5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
6. Formano parte integrante del presente regolamento, **l'allegato A**), che regola le tariffe da applicare per ogni fattispecie di occupazione, determinate con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e **l'allegato B**), che regola la suddivisione e la classificazione delle strade.

ARTICOLO 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del CCNR, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune, ai fini dell'applicazione della tariffa, sono classificate, come previsto in dettaglio nell'**allegato B**) in n. 2 categorie, in ordine crescente di rilevanza, come segue:

1. strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria (minore rilevanza)
2. strade, spazi ed aree pubbliche di II categoria (maggiore rilevanza)

ARTICOLO 5

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento del canone concessorio non ricognitorio (CCNR), in base alle prescrizioni e ai criteri di cui al comma 8, art. 27 del citato Decreto Legislativo n. 285/1992.
2. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed avuto riguardo ai criteri di cui art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 1992 n. 285, può modificare annualmente, in via generale, salvo quando previsto dal superiore articolo 3 in ordine alle modifiche dei titoli concessori già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa del CCNR, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.
3. In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, annualmente aggiornate in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

ARTICOLO 6

TERMINE DI PAGAMENTO

1. Il termine per il pagamento del CCNR scade, per ciascun anno solare, il 30 gennaio, fatto salvo il termine di cui *infra* all'articolo 16 per il primo anno di applicazione.
2. E', in ogni caso, fatta salva la possibilità per tutti coloro che occupano il suolo pubblico rilevante ai fini del presente regolamento (art. 27 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992), di dichiarare al Comune, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata A/R ovvero pec (protocollosantamarinella@postecert.it), entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la propria volontà di provvedere alla rimozione dell'occupazione (legittima ovvero abusiva). In tal caso il CCNR non sarà dovuto, purché la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni di legge, venga ultimato entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'invio della predetta comunicazione. Dell'ultimazione dei lavori di rimozione l'occupante dovrà darne comunicazione al Comune, secondo una delle modalità sopra indicate, entro il termine di 10 giorni dall'effettiva ultimazione della rimozione dell'occupazione. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'eventuale debenza, per la medesima occupazione che si intende rimuovere, di altre somme dovute, per il periodo anteriore alla rimozione, in favore dell'Amministrazione Comunale, per causali diverse dal CCNR.

ARTICOLO 7
CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA
A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. La superficie da assoggettare al CCNR si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Per le concessioni per attraversamenti sotterranei o aerei le tariffe sono calcolate per unità di lunghezza adottando i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime:

- a) tubi e condotte interrate: viene considerata la superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro;
- b) elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei: viene considerata la superficie definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.

2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del CCNR.

ARTICOLO 8
TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE
A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Sono assoggettate al CCNR, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le seguenti tipologie, in dettaglio indicate nell'allegato A, di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilevanti ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Decreto legislativo n. 285/1992, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio:

1. attraversamenti sotterranei o aerei relativi ad erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
2. pubblicità su strade o in vista di strade;
3. accessi in genere;
4. accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Criterio residuale di classificazione della tipologia di occupazione: qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'**allegato A**), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

3. Ai fini del presente regolamento, per occupazioni permanenti si intendono comunque, ma non esclusivamente, quelle relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione effettuate mediante:

- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
- b) linee telefoniche sotterranee;
- c) condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;
- d) linee sotterranee per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;
- e) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- f) tralicci di elettrodotto;
- g) occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili.

ARTICOLO 9 VALORE DELL'OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'**allegato A)** al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

- m² = metri quadrati
- m = metri lineari
- cad. = cadauno

ARTICOLO 10 TARIFFA

1. La tariffa di riferimento, per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'**allegato A)** al presente regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo ai sensi del comma 2 dell'art. 5, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.

2. La tariffa di cui all'**allegato A)** è determinata anche in base agli effettivi oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

ARTICOLO 11

CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE RICOGNITORIO

1. L'importo dovuto a titolo di CCNR viene determinato sulla base della tariffa allegata, salvo quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3 e dall'art 10 del presente regolamento, avuto riguardo ai criteri di determinazione previsti dall'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992.
2. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009, il CCNR è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta per l'occupazione e il relativo importo è detratto da quest'ultima.

ARTICOLO 12 AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del CCNR le seguenti tipologie di occupazione:

1. pubblicità su strade o in vista di strade;
2. accessi in genere;
3. accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Le domande di agevolazione, riduzione o esenzione dal pagamento del CCNR, ove previste, eccetto quelle previste al comma 1, non subordinate a domanda da parte dell'utente e ad istruttoria, dovranno essere inoltrate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione degli avvisi di scadenza, con allegata la necessaria documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione, riduzione o esenzione, fatto salvo il termine di cui *infra* all'articolo 16 per il primo anno di applicazione.

3. Il Comune provvederà all'istruttoria della domanda, ove ricevuta nei termini di cui al comma che precede, entro 30 dal ricevimento, provvedendo a comunicare all'istante, entro il predetto termine, l'esito (accoglimento o rigetto) dell'espletata istruttoria.

ARTICOLO 13 PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il CCNR può essere riscosso dal comune nei termini e nei modi previsti dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente Locale.
2. Per il primo anno di occupazione il CCNR è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del CCNR, il Comune o, per suo conto, l'eventuale soggetto gestore dell'entrata, invia al soggetto passivo un avviso con invito ad

adempiere nel termine di 60 giorni. La comunicazione dell'avviso è effettuata nei termini e secondo le modalità di legge.

4. La comunicazione dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

5. Per l'omesso o parziale pagamento del CCNR si applica, in ogni caso, a cura del Comune, la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo dovuto con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs n. 285/1992.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune o all'eventuale soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

ARTICOLO 14 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dai successivi commi del presente articolo.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

3. Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al CCNR si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del CCNR dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune nei termini ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 15 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute in virtù delle disposizioni del presente regolamento e non pagate avviene in conformità alle modalità previste dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente locale.

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune e avranno effetto in base a quanto disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. In sede di applicazione per l'anno 2016, il termine per il pagamento del CCNR è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, al 30 giugno 2016.

4. In via transitoria, in sede di applicazione per l'anno 2016, i termini per la presentazione di domande di agevolazione / riduzione / esenzione di cui all'art. 12, sono fissati al 30 maggio 2016.

5. L'art 14 del presente regolamento, relativo alle occupazioni abusive, non si applica per le occupazioni presenti sulle strade alla data di approvazione del presente regolamento.

6. In ossequio ai principi di amministrazione trasparente il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre al fine di consentirne, nel modo più efficace possibile, l'intelligibilità da parte dei soggetti interessati, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, provvederà ad inoltrare a tutti i soggetti, già titolari di titolo concessorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una nota esplicativa sull'entrata patrimoniale (CCNR) oggetto del presente regolamento.

INTERVENTI PUNTO 8 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DELL'11.5.2016 AD OGGETTO:
"ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO AI SENSI DELL'ART. 27,
COMMI 7 E 8, DEL D.LGS. N. 285/1992 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
APPLICATIVO".

Rientra in aula il Consigliere Fratturato = 16 presenti.

ASCOLTATO il dibattito che ne è scaturito e che di seguito si riporta in sintesi.

Il **Presidente del Consiglio** cede la parola al **Consigliere Minghella** che introduce il punto in esame illustrandone i contenuti salienti e le finalità del nuovo regolamento.

Si attende da questo un'entrata pari a 200/300 mila euro.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Bianchi** il quale sostiene che questo regolamento poteva già essere stato approvato nel 2014, invece il Comune di Santa Marinella ha atteso ben due anni arrecando, a suo avviso, un danno per l'Ente.

Replica il **Consigliere Minghella** sottolineando che in questi anni di amministrazione non ricorda proposte serie sul bilancio da parte della minoranza.

Infine interviene il **Consigliere Bianchi** per dichiarazione di voto contrario.

Successivamente, non essendoci altri interventi, il **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dallo stesso:

Presenti	16
Votanti	15
Favorevoli	12
Astenuti	1 (Vincenzi)
Contrari	3 (Fronti, Ferullo, Bianchi)
Assenti	1 (Massera)

Per effetto della votazione sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti	16
Votanti	15
Favorevoli	12
Astenuti	1 (Vincenzi)
Contrari	3 (Fronti, Ferullo, Bianchi)
Assenti	1 (Massera)

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.